Assicurazione All Risks

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: "All Risks"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre le attività commerciali, industriali e agricole, dai danni materiali e diretti ai propri beni causati da tutti i rischi, salvo quanto esplicitamente escluso.

Che cosa è assicurato?

✓ L'Impresa di Assicurazione garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in polizza.

Data la natura variabile della attività e di destinazione d'uso per i quali sono utilizzati i beni assicurati e delle realtà soggettive che ciascuna attività potrebbe avere, le garanzie previste dalla Polizza possono essere derogate e/o integrate da specifiche garanzie e normative da convenirsi tra l'Impresa di Assicurazione ed il Contraente e che dovranno risultare dal contratto di assicurazione sottoscritto da entrambe le parti.

Le somme assicurate ed i massimali sono scelti dall'assicurato in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze.

Che cosa non è assicurato?

- ✘ Fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.
- ✘ Fabbricati e cose da assicurare che abbiano sofferto nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza.
- ✘ Fabbricati e cose da assicurare che siano già coperte di assicurazione presso altra Impresa di Assicurazione.
- ✘ Fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione.

Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

danni cagionati ai seguenti enti:

- ! software di apparecchiature elettroniche in genere;
- ! merci per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e/o climatizzazione in genere, mancato o anormale mantenimento di atmosfera controllata, fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- ! in costruzione, montaggio, smontaggio, collaudo;

danni verificatisi in occasione di:

- ! guerra, atti di guerra in genere, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione, insurrezione o altri eventi simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli valdalici, di terrorismo e sabotaggio, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca;
- ! bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, variazione della falda freatica, valanghe e slavine, terremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, allagamenti, maremoti, mareggiate e penetrazione di acqua marina.

danni dovuti o causati da:

- ! corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, deperimento, deterioramento, fermentazione, evaporazione o perdita di peso,restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, marcescenza in genere, stillicidio, trasudamento;

inoltre sono esclusi:

- ! danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ! i difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- ! i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore;
- ! danni di furto, rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi di merci e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche, smarrimento, saccheggio;
- ! qualsiasi danno d'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- ! le perdite di quote di mercato, i danni causati da o dovuti a interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Dove vale la copertura?

✓ Territorio Repubblica Italiana

Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
  L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

- Nel corso della durata del contratto
  L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.

- In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
  - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
  - darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
  - in caso di incendio, scoppio, esplosione o presumibili atti delittuosi, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità del danno, trasmettendone copia all'Intermediario o all'Impresa di Assicurazione;
  - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;
  - predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli alla quntità, qualità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti.

Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.
E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale, purchè il premio minimo di rata non sia inferiore a Euro 100,00.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha normalmente durata annuale, salvo diversamente concordato e contrattualmente indicato.

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l'anno successivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite invio di raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Mod.13908 - pdf - ed.01.2019

Assicurazione All Risks

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto All Risks**

Data di aggiornamento: 01.12.2019
Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde: 800 114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.
Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it** per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.
L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 127.430.643€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 86.434.307€.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 129%.
L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 287%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si segnala che qualora l'Assicurato sia locatario dei locali presso i quali si svolge l'attività assicurata, in alternativa alla partita Fabbricato può attivare la seguente garanzia:

- ✓ Rischio Locativo
  Qualora il Contraente sia locatario dei locali ove si svolge l'attività assicurata, nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi del codice civile, l'Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

Per quanto concerne le specifiche garanzie, si precisa quanto segue:

- ✓ Gelo: sono coperti esclusivamente i danni agli enti assicurati posti all'interno dei fabbricati descritti in polizza dovuti a gelo, che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati o dell'attività descritta in polizza, e dalla conseguente fuoriuscita di acqua.
- ✓ Sovraccarico di neve: i danni al fabbricato sono risarcibili solamente se le caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti. Per le cose contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.

A integrazione di quanto indicato nel Dip Danni, si aggiunge che, salvo patto specifico tra il Contraente e l'Impresa di Assicurazione, sono sempre operanti le seguenti Condizioni Particolari:

- ✓ Buona fede dell'Assicurato
- ✓ Colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e degli Amministratori
- ✓ Ciclo completo
- ✓ Universalità, intendendosi coperto tutto quanto costituisce il complesso industriale descritto
- ✓ Costi supplementari dovuti a eventuali aumenti di prezzo intervenuti tra il momento del danno e l'effettiva riparazione o sostituzione dell'ente danneggiato, purché ciò avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro
- ✓ Spese di demolizione e sgombero a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza
- ✓ Vicinanze pericolose: l'assicurato è sollevato dall'obbligo di comunicare all'Impresa di Assicurazione se esistono nelle vicinanze dell'attività cose o condizioni che possano aggravare il rischio
- ✓ Cose particolari: l'impresa di Assicurazione risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, distrutti o danneggiati a seguito di un evento coperto. L'indennizzo avviene purché la riparazione o la ricostruzione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro.
- ✓ Modifiche agli enti assicurati, purché tali modifiche non comportino aggravamento del rischio
- ✓ Fenomeno elettrico: l'Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
- ✓ Merci e macchinari all'aperto
- ✓ Merci e macchinari presso Terzi
- ✓ Oneri di ricostruzione
- ✓ Garanzia fideiussoria sull'indennizzo
- ✓ Onorari architetti, ingegneri e consulenti
- ✓ Onorari dei periti e dei consulenti in caso di danno risarcibile a termini di polizza,
- ✓ Operazioni peritali
- ✓ Oggetti personali dei dipendenti, da annoverare tra gli enti della partita "merci".
- ✓ Presenza di autoveicoli
- ✓ Ricostruzione, a seguito di sinistro, diversa rispetto alla situazione preesistente
- ✓ Oneri fiscali
- ✓ Parificazione danni: si considerano parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli fatti dallo Assicurato e/o da Terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati
- ✓ Eventi sociopolitici e atti dolosi per danni materiali e diretti agli enti assicurati: verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
- ✓ Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

È possibile inoltre richiamare espressamente e rendere operanti, le seguenti Condizioni Particolari:

- Assicurazione per conto di chi spetta
- Deroga alla proporzionale
- Anticipo di indennizzo
- Indennizzo separato per ciascuna partita
- Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ricorso Terzi	È possibile inserire la partita Ricorso Terzi con la quale l'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Tale estensione prevede un aumento del premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurazione prevede, per alcune garanzie, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie, scoperti ed esclusioni.

In relazione alla tipologia e alla complessità del rischio, nonché alle esigenze assicurative, il Contraente e l'Impresa di Assicurazione possono, con trattativa individuale, concordare l'applicazione di ulteriori elementi o la variazione di quelli previsti, che risulteranno dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.

A valere per singola garanzia, ove non diversamente concordato:

Garanzie	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Costi supplementari	-	Costi supplementari a seguito di eventi eccezionali nonché quelli per riduzioni dell'Azienda o per mancanza di fondi.
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo	-
Cose particolari	€ 10.000,00	-
Fenomeno elettrico	-	Danni: causati a tubi elettronici o a lampade ad incandescenza; riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione; verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova.
Merci e macchinari all'aperto	10% della somma assicurata alle rispettive partite, con il massimo complessivo di € 100.000,00	-
Merci e macchinari presso Terzi	10% della somma assicurata alle rispettive partite, con il massimo di € 100.000,00 per singolo Terzo	-
Oggetti personali dei dipendenti	-	Sono esclusi: pellicce, gioielli, pregiati e valori in genere.
Eventi sociopolitici e atti dolosi	-	Danni: di frana; furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi; quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Eventi atmosferici	-	Sono esclusi: recinti, cancelli, gru, aerei, ciminiere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica relativamente ai danni causati da grandine; serramenti, vetrate e lucernari in genere, relativamente ai danni che non siano conseguenti a rottura o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; a capannoni pressostatici e simili, a baracche di legno o plastica, e a quanto in essi contenuto; i danni da o di bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto direttamente causato dalla caduta di

		pioggia o grandine che non sia avvenuta a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dal tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi; danni causati da eventi atmosferici, qualora la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici non sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
Gelo	-	Danni avvenuti quando il riscaldamento del fabbricato fosse interrotto da oltre 48 ore; danni originati da impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere posti all'esterno del fabbricato; dei danni originati da impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere in stato di usura, anormale o mancata manutenzione o qualora siano posti in posizioni del fabbricato che non usufruiscano dell'effetto dell'impianto di riscaldamento e non siano debitamente coibentati; danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore di 12 cm sul pavimento; danni dovuti a umidità e stillicidio.
Sovraccarico di neve	-	Danni ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, costruzioni fisse o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno e plastica, ed al loro contenuto.
Ricorso Terzi (ove operante)	-	Danni: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

Danni cagionati ai seguenti enti:

- scavi, strade, sentieri, vicoli, tunnel, gallerie, strade ferrate, ponti, miniere, cantieri, canali, argini, banchine, moli, pontili, piattaforme ed attrezzature off-shore in genere, oleodotti, gasdotti, bacini artificiali e non, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi;
- terreni, boschi, alberi, animali, vegetali e microrganismi in genere;
- aeromobili e natanti di qualsiasi tipo, veicoli autorizzati alla pubblica circolazione, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, aventi valore superiore a € 5.000,00 per singolo oggetto;
- oggetti preziosi e pregiati o di valore artistico e scientifico, loro raccolte e collezioni in genere comprese quelle d'antichità o numismatica; denaro in genere, documenti, titoli di credito, qualsiasi carta rappresentante valore, perle, pietre e metalli preziosi;
- merci assicurate con polizze trasporti qualora caricate su automezzi, gli enti in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- cose in leasing già assicurate da opposite polizze, a cose assicurate con specifiche polizze "polizze";
- materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- linee di distribuzione o trasmissione di acqua, gas, elettricità ed energie in genere nonché, se aree, relative strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti, tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi manufatti.

Danni verificatisi in occasione di:

- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento.

Danni dovuti a o causati da:

- sviluppo di fumo, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione nonché fuoriuscita di materiale fuso dagli stessi;
- interruzioni o alterazioni di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze;
- messa in esecuzione di leggi o di ordinanze di pubblica Autorità che prescrivano la distribuzione delle merci assicurate se ed in quanto non recuperabili;
- assestamenti, franamenti, smottamenti, crepe, restringimenti o espansioni di fondamenta, strutture portanti, pareti, pavimentazioni, solai, tetto dei fabbricati nonché del terreno, ivi comprese strade, marciapiedi, piazzali e fognature, crollo e/o collassi strutturali di strutture del fabbricato ed impianti in genere;

- imperizia, negligenza, uso improprio, errori di lavorazione o di manovra e/o movimentazione, vizio intrinseco, errori e difetti di costruzione, errori di progettazione, uso di materiali e macchinari difettosi, usura, deterioramento e logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, omissioni di controllo o manovra;
- fenomeni elettrici in genere, guasti macchine ovvero danni derivanti alle macchine, apparecchiature ed impianti da rottura/guasto originato da cause interne, anormale ed improprio funzionamento, rotture in genere;
- errori di montaggio e/o smontaggio nonché collaudo, di macchinari, impianti ed apparecchiature, errori di costruzione o demolizione di fabbricati, mancata e/o impropria e/o inadeguata manutenzione, inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore;
- mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, umidità atmosferiche e non, scondizionamento, brina, condensa, smog, siccità, polvere, infiltrazione dal terreno, termiti, insetti, vermi o roditori, funghi, batteri, animali e/o vegetali in genere;
- danni dovuti a o causati da errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di prodotti difettosi che abbiano influito direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle merci in produzione o già prodotte, vizio di prodotto, anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle merci.

Sono comunque esclusi:

- ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento per responsabilità sia civile che penale, con la sola esclusione di richieste a fronte di rischio locativo e di ricorso terzi se ed in quanto assicurate con specifica partita;
- i danni da impiego di esplodenti in genere;
- i danni di smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; i danni di errata registrazione, cancellazione dati e di cestinatura per svista di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, virus informatici; i danni a modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i danni alle cose assicurate direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e contaminazione di qualsiasi natura da qualsiasi evento determinati, salvo i danni provocati da fumi, gas e vapori causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i danni e le spese conseguenti alla messa in esecuzione di leggi o di ordinanze di pubbliche Autorità che regolino o limitino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, le modifiche o le demolizioni di fabbricati, di impianti o macchinario oggetto della presente assicurazione, nonché confische e requisizioni in genere;
- le spese di demolizione e sgombero trasporto e stoccaggio dei residuati del sinistro
- i danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti dal mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro** Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni
	Assistenza diretta/in convenzione: Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa di Assicurazione
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto
	Prescrizione: Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa di Assicurazione dovrà provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni

Rimborso	- Nel caso di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso l'Assicurato ha diritto alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. - Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora il recesso avvenisse in data diversa da quella annuale, l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In caso di contratto poliennale qualora l'Impresa di Assicurazione avesse applicato e valorizzato in polizza lo sconto per la durata poliennale, l'Assicurato potrà disdire il contratto solo se trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Sospensione	Non previsto

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non previsto

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone giuridiche che operano in ambito commerciale, industriale e agricolo, interessate ad avere una polizza personalizzata per tutelare dai danni materiali e diretti i beni inerenti alla propria attività - anche se di proprietà di terzi - causati da qualunque evento accidentale (ad esempio, incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti dolosi di terzi) esclusi quelli espressamente indicati in polizza.

Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**
  la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 19,4% sul premio imponibile – al netto delle imposte.
- **Costi di spesa di acquisizione e gestione**
  Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:
  Incendio 10,55%
  Altri danni ai beni 9,19%

  applicate sui premi imponibili – al netto delle imposte

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**ARBITRATO:** La valutazione e la quantificazione del danno è concordato direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa di Assicurazione ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. In caso di disaccordo tra i Parti: - il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di essi - le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato. Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatori per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Mod.13909 - pdf - ed.12/2019

All Risks

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

AGGIORNATO AL 01/01/2019

Aviva Italia S.p.A.

Gruppo Aviva

All Risks

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, **i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Società**. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. In caso di recesso la Società rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

5) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al diritto di recesso.

6) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso la Società dovrà rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora trattasi di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, l'Assicurato può richiedere l'annullamento anticipato della polizza; in questo caso la Società provvederà alla restituzione del

rateo di premio imponibile, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Società presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del contratto; dopo tale data, il rinnovo sarà annuale – salvo venga diversamente indicato - e la Società provvederà all'emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una durata minore, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

8) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

9) Foro competente
In caso di controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto si conviene competente il Tribunale del luogo dove ha sede l'Agenzia che gestisce il presente contratto oppure quello del luogo dove ha sede il Contraente.

10) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

11) Rischio assicurato e sua delimitazione
La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, **nei limiti del capitale assicurato per ciascuna partita in corrispettivo del premio convenuto**, a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento accidentale **non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in polizza**.
La Società risarcisce altresì, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici e di riscaldamento posti a servizio del fabbricato, le spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati.

12) Esclusioni
Sono esclusi:
I danni cagionati ai seguenti enti:

1.1 scavi, strade, sentieri, vicoli, tunnel, gallerie, strade ferrate, ponti, miniere, cantieri, canali, argini, banchine, moli, pontili, piattaforme ed attrezzature off-shore in genere, oleodotti, gasdotti, bacini artificiali e non, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi.

1.2 terreni, boschi, alberi, animali, vegetali e microrganismi in genere.

1.3 aeromobili e natanti di qualsiasi tipo, veicoli autorizzati alla pubblica circolazione, mezzi di trasporto a fune o su rotaie.

1.4 quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, aventi valore superiore a € 5.000,00 per singolo oggetto.

1.5 oggetti preziosi e pregiati o di valore artistico e scientifico, loro raccolte e collezioni in genere comprese quelle d'antichità o numismatica; denaro in genere, documenti, titoli di credito, qualsiasi carta rappresentante valore, perle, pietre e metalli preziosi.

1.6 software di apparecchiature elettroniche in genere.

1.7 merci per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e/o climatizzazione in genere, mancato o anormale mantenimento di atmosfera controllata; fuoriuscita di fluido frigorigeno,

1.8 merci assicurate con polizze trasporti qualora caricate su automezzi, gli enti in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza.

1.9 cose in leasing già assicurate da apposite polizze, a cose assicurate con specifiche polizze "elettronica".

1.10 materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione.

1.11 in costruzione, montaggio, smontaggio, collaudo.

1.12 linee di distribuzione o trasmissione di acqua, gas, elettricità ed energie in genere nonché, se aeree, relative strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti, tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi manufatti.

I danni verificatisi in occasione di:

2.1 guerra, atti di guerra in genere, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione, insurrezione o altri eventi similari, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca.

2.2 esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

2.3 bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, variazione della falda freatica, valanghe e slavine, terremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, allagamenti, maremoti, mareggiate e penetrazione di acqua marina.

2.4 lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento.

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

I danni dovuti a o causati da:

3.1 sviluppo di fumo, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi.

salvo che causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito gli enti assicurati o enti posti nell'ambito di 20 m dagli stessi.

3.2 solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione nonché fuoriuscita di materiale fuso dagli stessi.

3.3 corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, deperimento, deterioramento, fermentazione, evaporazione o perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, marcescenza in genere, stillicidio, trasudamento.

3.4 interruzioni o alterazioni di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione.

3.5 mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze.

3.6 messa in esecuzione di leggi o di ordinanze di pubbliche Autorità che prescrivano la distruzione delle merci assicurate se ed in quanto non recuperabili.

salvo che tali eventi siano conseguenza diretta di altri eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza.

4.1 assestamenti, franamenti, smottamenti, crepe, restringimenti o espansioni di fondamenta, strutture portanti, pareti, pavimentazioni, solai, tetto dei fabbricati nonché del terreno, ivi compresi strade, marciapiedi, piazzali e fognature, crollo e/o collassi strutturali di strutture del fabbricato ed impianti in genere.

4.2 imperizia, negligenza, uso improprio, errori di lavorazione o di manovra e/o movimentazione; vizio intrinseco, errori e difetti di costruzione, errori di progettazione, uso di materiali e macchinari difettosi; usura, deterioramento e logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.

4.3 sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, omissioni di controllo o manovra.

4.4 fenomeni elettrici in genere, guasti macchine ovvero danni derivanti alle macchine, appa-

recchiature ed impianti da rottura/guasto originato da cause interne, anormale ed improprio funzionamento, rotture in genere.

4.5 errori di montaggio e/o smontaggio nonché collaudo, di macchinari, impianti ed apparecchiature, errori di costruzione o demolizione di fabbricati, mancata e/o impropria e/o inadeguata manutenzione, inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore.

4.6 mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, umidità atmosferiche e non, scondizionamento, brina, condensa, smog, siccità, polvere, infiltrazione dal terreno, termiti, insetti, vermi o roditori, funghi, batteri, animali e/o vegetali in genere.

4.7 i danni dovuti a o causati da errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di prodotti difettosi che abbiano influito direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle merci in produzione o già prodotte, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle merci.

salvo che da tali eventi ne conseguano altri eventi non specificatamente esclusi che colpiscano gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

Sono sempre comunque esclusi:

5.1 i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

5.2 i difetti noti all'Assicurato suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza.

5.3 i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

5.4 i danni di furto, rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi di merci e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche, smarrimento, saccheggio.

5.5 ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento per responsabilità sia civile che penale, con la sola esclusione di richieste a fronte di rischio locativo e di ricorso terzi se ed in quanto assicurate con specifica partita.

5.6 i danni da impiego di esplodenti in genere.

5.7 i danni di smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; i danni di errata registrazione, cancellazione dati e di cestinatura per svista di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, virus informatici; i danni a modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

5.8 i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.

5.9 qualsiasi danno d'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

5.10 i danni alle cose assicurate direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e contaminazione di qualsiasi natura da qualsiasi evento determinati, salvo i danni provocati da fumi, gas e vapori causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse.

5.11 i danni e le spese conseguenti alla messa in esecuzione di leggi o di ordinanze di pubbliche Autorità che regolino o limitino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, le modifiche o le demolizioni di fabbricati, di impianti o macchinario oggetto della presente assicurazione, nonché confische e requisizioni in genere.

5.12 le perdite di quote di mercato, i danni causati da o dovuti a interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

5.13 le spese di demolizione e sgombero trasporto e stoccaggio dei residuati del sinistro.

Sono comunque esclusi:

6.1 i danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di

qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

13) Delimitazioni di garanzia

a) relativamente ai danni causati da EVENTI ATMOSFERICI sono esclusi:

1) **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;**
2) **enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
3) **lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica relativamente ai danni causati da grandine;**
4) **serramenti, vetrate e lucernari in genere, relativamente ai danni che non siano conseguenti a rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
5) **i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a capannoni pressostatici e simili, a baracche di legno o plastica, e a quanto in essi contenuto;**
6) **i danni da o di bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine che non sia avvenuta a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi;**
7) **i danni causati da eventi atmosferici, qualora la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici non sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

b) relativamente ai danni da GELO, sono risarcibili esclusivamente i danni agli enti assicurati posti all'interno dei fabbricati descritti in polizza dovuti a:

- **gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati o dell'attività descritta in polizza.**
- **dalla conseguente fuoriuscita di acqua.**

La Società non risponde:

1) **dei danni avvenuti quando il riscaldamento del fabbricato descritto in polizza, al momento del sinistro, fosse interrotto da oltre 48 ore;**
2) **dei danni originati da impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere posti all'esterno del fabbricato;**
3) **dei danni originati da impianti idrici, igienici, tecnologici o di tubazioni in genere in stato di usura, anormale o mancata manutenzione o qualora, per loro natura e destinazione, siano posti in porzioni del fabbricato che non usufruiscano dell'effetto dell'impianto di riscaldamento e non siano debitamente coibentati;**
4) **dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore di 12 cm sul pavimento;**
5) **dei danni dovuti ad umidità e stillicidio.**

c) i danni causati ai fabbricati da SOVRACCARICO DI NEVE sono risarcibili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 - G.U. 56 DEL 26.02.1982 e relativi aggiornamenti e/o eventuali disposizioni locali). Per le cose contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve; sono comunque esclusi i danni ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, costruzioni fisse o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno e plastica, ed al loro contenuto.

14) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

15) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

16) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo, dovranno:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza appena ragionevolmente possibile oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.

c) in caso di incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici o presumibili atti delittuosi, il Contraente e/o l'Assicurato deve fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino sino alla conclusione delle operazioni peritali senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "Merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

17) Richiesta fraudolenta

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennità.

18) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza; Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, purché prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa le Parti possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

19) Mandato dei periti

I periti devono:

1) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.16);
4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20);
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

20) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, **l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:**

I -*Fabbricati* - si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II -*Macchinario, attrezzatura, arredamento* - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III - *Merci* - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- ***per i fabbricati* - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;**
- ***per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci* (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.**

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

21) Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite,

prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

22) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

23) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

24) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 comma 5.1**.
Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società prima del pagamento può richiedere:

- **l'attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedimento di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;**
- **il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura**

CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti salvo diversa pattuizione)

1) Buona fede dell'Assicurato
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato, all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché ciò sia avvenuto in buona fede con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata**.

2) Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia di polizza, determinati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e degli Amministratori.

3) Ciclo completo
I processi di lavorazione, la forza motrice, l'uso e l'esistenza di metano, di infiammabili, di merci, materie prime, semilavorati, gli impianti fissi e mobili e tutti i servizi ausiliari sono quelli che la tecnica o la sperimentazione anche più avanzata consigliano o che l'Assicurato ritiene di adottare per la sua organizzazione e programmazione di lavoro, **escluso l'impiego di energia nucleare**; l'assicurazione opera pertanto per il completo ciclo di lavorazione nulla escluso né eccettuato anche se qui non specificatamente indicato.

4) Universalità
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso industriale descritto, **fatta l'eccezione per l'area dello stesso**. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, attrezzatura, arredamento".

5) Costi supplementari
Fermo il limite massimo d'indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, si intendono coperti gli effettivi costi supplementari dovuti ad eventuali aumenti di prezzo intervenuti tra il momento del danno e l'effettiva riparazione o sostituzione dell'ente danneggiato, purché ciò avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro;
I costi supplementari a seguito di eventi eccezionali, quali ad esempio ricostruzioni e/o modifiche e/o demolizioni per ordine di Autorità, nonché quelli per riduzioni dell'Azienda o per mancanza di fondi, non sono risarcibili.

6) Spese di demolizione e sgombero
Fermo quant'altro disposto dall' art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde, a parziale deroga del comma 5.13, la Società risarcisce le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, immagazzinare, trattare, smaltire e trasportare **alla più vicina discarica autorizzata** tutti i residuati del sinistro indennizzabile a termini della presente polizza nonché le eventuali spese necessarie per rimuovere, trasportare e ricoverare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) i beni mobili assicurati, anche se illesi o parzialmente danneggiati, sostenute allo scopo di poter procedere alla ricostruzione e/o al ripristino **di un danno indennizzabile a termini di polizza**.
Il tutto nel limite del 10% dell'indennizzo e, qualora previsto, fino alla ulteriore somma indicata nella specifica partita.

Per questa garanzia non è prevista l'applicazione della regola proporzionale.

7) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. **In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.**

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

8) Vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società se esistono nelle immediate vicinanze dello stabilimento, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

9) Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata **maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, qualora inferiore, il disposto dell'art. 21 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.**

10) Cose particolari

Fermo quant'altro disposto dall' art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione, a parziale deroga del comma 5.7, la Società risponde **fino alla concorrenza di € 10.000,00 e senza applicazione del disposto di cui all'Art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione**, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

distrutti o danneggiati in seguito ad evento coperto dalla presente polizza.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

11) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, **pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Ai fini dell'operatività della presente Condizione, in caso di sinistro il Contraente sceglierà quale intende far valere tra la presente e la Condizione Particolare 21) "Indennizzo separato per ciascuna partita".

12) Modifiche agli enti assicurati

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, **sempreché tali modifiche non comportino aggravamento di rischio**.

13) Fenomeno elettrico

Fermo quant'altro disposto dall' art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde, a parziale deroga del comma 4.4 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.21) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- **causati a tubi elettronici o a lampade ad incandescenza;**
- **riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova.**

14) Merci e macchinari all'aperto

La Società prende atto che parte dei macchinari e delle merci possono trovarsi all'aperto, sui piazzali e comunque entro i recinti degli stabilimenti. Per questi enti sono esclusi i danni derivanti da eventi atmosferici fatta eccezione per quelli cagionati dal fulmine.
Resta inteso che in nessun caso la Società pagherà per i danni da fulmine importo superiore al 10% della somma assicurata alle rispettive partite, con il massimo complessivo di € 100.000,00.

15) Merci e macchinari presso Terzi

La Società prende atto che parte dei macchinari e delle merci garantiti, possono trovarsi e si intendono assicurati - nell'ambito della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano - presso stabilimenti di terzi, fiere, mostre e simili, sottotetto di fabbricati costruiti e coperti prevalentemente in materiali incombustibili.
Resta convenuto tra le Parti che in nessun caso la Società risarcirà importo superiore al 10% della somma assicurata alle rispettive partite con il massimo di € 100.000,00 per singolo Terzo.
E' fatto obbligo all'Assicurato di dimostrare l'esatto quantitativo delle merci e dei macchinari decentrati.

16) Oneri di ricostruzione

La Società si impegna a corrispondere i costi e/o gli oneri, **compresi nella partita fabbricati**, che lo stesso dovesse essere tenuto a pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, **in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione**.

17) Garanzia fideiussoria s ull'indennizzo

Con riferimento all'Art.24 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ove l'Assicurato non sia in grado, **per cause indipendenti dalla sua volontà**, di presentare i certificati rilasciati dalla competenti Autorità, dai quali risulti l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie, ovvero di presentare certificati di chiusa istruttoria ove sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si dichiara disponibile all'accettazione di fideiussione bancaria e/o assicurativa pari al valore del risarcimento convenuto, in base alla quale effettuerà il pagamento di quanto sia stato liquidato a termini di polizza. Qualora intervengano circostanze che pongano la Società nella esigenza di chiedere la restituzione dell'indennizzo, l'Assicurato si impegna a versare alla Società stessa gli interessi legali maturati a partire dal giorno della corresponsione dell'indennità.

18) Onorari architetti, ingegneri e consulenti
Si conviene che gli importi assicurati comprendono anche le spese e gli onorari che l'Assicurato dovesse pagare ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

19) Onorari dei periti e dei consulenti La Società rimborserà**, in caso di danno risarcibile a termini di polizza**, le spese e gli onorari di competenza di periti, consulenti e professionisti in genere che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

20) Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività -anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

21) Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 24, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Ai fini dell'operatività della presente Condizione, in caso di sinistro il Contraente sceglierà quale intende far valere tra la presente e la Condizione Particolare 9) "Anticipo degli indennizzi".

22) Oggetti personali dei dipendenti
Si conviene di annoverare tra gli enti della partita "merci", anche gli oggetti personali dei dipendenti, degli amministratori e dei soci, **esclusi pellicce, gioielli, pregiati e valori in genere**.

23) Presenza di autoveicoli
Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, come pure di terzi, **che si ritengono però esclusi dalla presente copertura assicurativa.**
Pertanto, i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli, devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

24) Ricostruzione diversa
Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato debba procedere alla ricostruzione, ripartizione o rimpiazzo dei beni periti in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

25) Oneri fiscali
Premesso che per la merce di importazione il valore assicurato è comprensivo dei diritti doganali, prelievi all'Import e dazi doganali, in caso di sinistro **indennizzabile a termini di polizza**, la Società rimborserà all'Assicurato detti diritti **- escluse comunque le somme per pagamento di penali - a condizione**

che l'Assicurato stesso abbia effettivamente versato all'Erario il relativo importo ed abbia contestualmente promosso la procedura di rimborso dell'importo medesimo nei modi di legge, con espresso impegno a seguirla con la necessaria diligenza.

Qualora l'erario, a fronte del ricorso dell'Assicurato, conceda il rimborso dell'importo da questi pagato, l'Assicurato stesso dovrà restituire quanto precedentemente corrispostogli dalla Società entro 15 giorni dall'effettivo recupero.

26) Parificazione danni

Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli fatti dallo Assicurato e/o Terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la presente polizza, **purché non arrecati inconsideratamente.**

27) Eventi sociopolitici e atti dolosi

A parziale deroga dell'art. 12) comma 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati:

1 verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;

2 causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

fermo quant'altro disposto dal citato Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Società non risponde dei danni:

a) di frana;

b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;

d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell'Assicurato;**
- **qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;**
- **quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa resta disponibile, a richiesta del Contraente, al contestuale annullamento dell'intero contratto rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario. La presente estensione di garanzia è prestata al tasso netto dello 0,10 ‰ già compreso in quello indicato in polizza.

28) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per " Valore a nuovo " s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
   a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
   b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2) agli effetti dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
   a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   b) **inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
   c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4) **salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare "Anticipo Indennizzi" il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area nel territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori**.
5) **l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività**.
6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se assicurata la relativa partita e corrisposto il relativo premio)

29) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso**.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo**, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

30) Rischio locativo

La Società, **nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile**, risponde, **secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste**, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito della presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza**.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:
Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE:
Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

DANNO INDENNIZZABILE:
l'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

FRANCHIGIA:
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

INDENNIZZO:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:
Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincide con la durata del contratto.

POLIZZA O CONTRATTO:
Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO:
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO:
La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SINISTRO:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:
Aviva Italia S.p.A.

RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA ALL RISKS

INCENDIO: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

INCOMBUSTIBILITÀ: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

ESPLODENTI: Sostanze e prodotti che anche in piccole quantità:

a) A contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione

b) Per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

TETTO – COPERTURA - SOLAI

- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- **Copertura:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- **Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

FABBRICATO: L'intera costruzione edile (esclusa l'area) e tutte le opere murarie e di finitura, comprese dipendenze anche in corpo separato **purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale**, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, **escluso solo quanto compreso nelle definizioni di "Macchinario" "Attrezzature"e "Arredamento".**

MACCHINARIO: Macchine, impianti, attrezzi, stampi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; attrezzatura ed arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.

ATTREZZATURE: Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni.

ARREDAMENTO: Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti.
MERCI: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali **ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.**

INFIAMMABILI: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili "Esplodenti" che rispondano alle seguenti caratteristiche:

Tipo A:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C ;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Tipo B: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C;

Tipo C: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

MERCI SPECIALI: si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1: polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse od alveolari - imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D2: se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;

D3: se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D 1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D 2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D 3

TOLLERANZE AMMESSE: **l'esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali, come da definizioni, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.**

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza:
- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg. 300 di infiammabili di tipo A e/o quantitativo equivalente di altri tipi che si intendono automaticamente assicurati alla partita merci;
- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg. 300 di merci speciali di categoria D1 e/o quantitativo equivalente di altre categorie che si intendono automaticamente assicurate alla partita merci.

Pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza l'eventuale esistenza di quantitativi superiori a quelli sopra indicati.

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

AVIVA

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005